

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita la Società per azioni denominata "BT Italia S.p.A.". La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede in Milano e sedi secondarie in Roma e Settimo Milanese (Milano).

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti. Possono essere istituite e soppresse filiali, agenzie, uffici sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al trentuno marzo duemilaquaranta (31/3/2040) e può essere prorogata ai termini di legge.

ART. 4 - Oggetto

La Società ha come oggetto l'esercizio delle telecomunicazioni nonché la prestazione di prodotti e ser-

vizi per l'informatica, la telematica e l'automazione in Italia ed all'estero. In particolare la Società può:

a. promuovere, vendere e fornire servizi di telecomunicazione, nazionali ed internazionali a utenze fisse e mobili, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi di trasmissione di dati, voce, immagini, outsourcing nel settore delle telecomunicazioni, telefonia fissa e mobile, nonché i servizi connessi o relativi ai precedenti;

b. costruire, mantenere, gestire ed operare reti di telecomunicazione, al fine di prestare i suddetti servizi di telecomunicazione fissa, mobile e satellitare, utilizzando strutture di proprietà, oppure strutture rese disponibili da terzi;

c. realizzare e consentire le interconnessioni tra la propria rete e quelle di operatori nazionali e internazionali, al fine di prestare servizi di telecomunicazione internazionale;

d. distribuire in Italia, anche per operatori nazionali e internazionali di telecomunicazione, prodotti e servizi di telecomunicazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i servizi di video-conferenza e i servizi satellitari, nonché prodotti di telecomunicazione quali, in via esemplificativa, apparecchiature

per utenti, antenne, modems e strumenti di commutazione;

e. promuovere e vendere, nonché prestare servizi applicativi a valore aggiunto prodotti e/o offerti in Italia da altri operatori nazionali ed internazionali, utilizzando i sistemi integrati e le strutture di elaborazione dati (hardware e software) anche di soggetti terzi;

f. svolgere attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione e installazione di sistemi informatici, telematica e di reti;

g. effettuare l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione;

h. effettuare la vendita (per corrispondenza o per mezzo di strumenti telematici) di prodotti e servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione;

i. svolgere le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere, nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione o l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale;

j. fornire in Italia servizi di supporto, manutenzione e assistenza a operatori nazionali e internaziona-

li di telecomunicazione;

k. prestare servizi di telecomunicazione, ivi inclusi i servizi di rete in gestione ed i servizi di fornitura globale.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

È esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali.

CAPITALE

ART. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 74.998.588 (settantaquattromilioninovecentonovantottomilacinquecentoottantotto) ed è suddiviso in n. 74.998.588 (settantaquattromilioninovecentonovantottomilacinque

entoottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Con deliberazione dell'assemblea in data 10 settembre 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 C.C., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ed entro il 31 dicembre 2010 mediante emissione di massime n. 105.900 (centocinquemilanovecento) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, ultimo comma, C.C., da riservare in sottoscrizione ai dipendenti dell'incorporata I.NET S.p.A. e nominativamente individuati ai fini dell'esecuzione del Piano di Stock Option denominato "I.NET Long Term Incentive Plan", come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporata I.NET S.p.A. del 23 febbraio 2000, il tutto ai termini e condizioni contenute nella delibera della predetta assemblea straordinaria in data 10 settembre 2007. Il capitale si intenderà aumentato in proporzione alle sottoscrizioni pervenute entro il termine fissato per la sottoscrizione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria può deliberare, con la stessa maggioranza del precedente paragrafo, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o dalle sue controllate mediante emissione per ammontare corrispondente agli utili stessi di speciali categorie di azioni, da assegnare individualmente. L'assemblea provvede a fissare per ciascuna emissione le norme particolari che disciplinano la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai rispettivi beneficiari di ciascuna emissione.

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione degli aumenti del capitale sociale.

Le azioni sono nominative, indivisibili, sono emesse in ragione di dematerializzazione e conferiscono al loro possessore eguali diritti; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando

l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

ART. 6 - Obbligazioni e altri titoli di debito

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni e altri titoli di debito, previa delibera approvata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

La Società può essere finanziata dai soci, in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 7 - Prelazione

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.

ART. 8 - Recesso

I soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, non hanno diritto di recedere.

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla

sede sociale, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

ART. 10- Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato (o da persona da questi incaricata) mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 11- Intervento in Assemblea

Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto che abbiano richiesto all'intermediario di effettuare la comunicazione prevista dalla normativa vigente a condizione che tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Le azioni per le quali è stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finché l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero che prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in

tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza o audioconferenza; il soggetto verbalizzante dell'assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'assemblea e il segretario o il soggetto verbalizzante.

ART. 12- Efficacia delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni obbligano i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ART. 13- Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto dal segretario e sottoscritto dal segretario e dal presidente; quello dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal presidente.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ART. 14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

La validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni sono stabilite ai sensi di

legge.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 15- Sistema di amministrazione e controllo

La Società è amministrata dal consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici di quest'ultima.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se, nel corso del periodo di carica, per dimissioni o altre cause la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea viene a mancare, gli altri decadono automaticamente dall'incarico e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dal presidente, dal

collegio sindacale o da due amministratori per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione dispone dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

Inoltre, il consiglio di amministrazione dispone il potere di decidere sulle proposte aventi ad oggetto:

1. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
2. la costituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie;
3. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
4. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un presidente; nomina altresì uno o più amministratori delegati, nonché un segretario, scegliendolo anche al

di fuori dei suoi membri.

Al presidente o all'amministratore delegato possono essere delegate tutte le attribuzioni del consiglio, salvo quelle indelegabili per legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati riferiscono in occasione delle adunanze del consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, compiute dalla Società e dalle sue controllate.

ART. 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno.

In caso di assenza o impedimento del presidente, vi provvede l'amministratore delegato o almeno due amministratori, o la persona da questi incaricata.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del consiglio.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è inviata di norma almeno sette (7) giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale, ad esempio, lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica); nei casi di urgenza il termine è di tre (3) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore delegato o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere presente più anziano di età.

ART. 19 - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del consiglio di amministrazione e sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

ART. 20 - Compensi

Ai consiglieri non spetta alcun compenso per il periodo di durata della carica, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina. Il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'assemblea.

Ai consiglieri investiti di particolari cariche non spetta alcun compenso, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico, sentito il parere del collegio sindacale.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

ART. 21 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società in giudizio, in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa

facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici, la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e la firma sociale (comprensiva delle facoltà di riscuotere e quietanzare pagamenti e di rilasciare procure) spettano al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 22 - Comitato Esecutivo

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo. A tale comitato potranno essere delegati tutti i poteri che il consiglio riterrà necessari a eccezione delle materie riservate per legge al consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario e su richiesta di uno dei suoi membri.

Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza, anche in audioconferenza o videoconferenza, di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del comitato sono fatte constare da verbale e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, che non deve essere necessariamente suo membro, nominati dal comitato stesso.

Il consiglio di amministrazione può nominare comitati.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale può radunarsi anche con mezzi telematici in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente del collegio sindacale e il segretario, se nominato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

SCRITTURE CONTABILI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ED

UTILI

ART. 25 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno marzo di ogni anno.

ART. 26 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

ART. 27 - Utili

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 - Rinvio alla legge

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non

diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

Qualora la Società abbia azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi, tra gli altri, dell'art. 2325 - bis C.C., si applicheranno alla Società le norme inderogabili di legge dettate per tali società, anche in deroga a quanto previsto dal presente statuto.